



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (MI) ACHILLE | Presidente |
| (MI) TINA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 31/07/2023

FATTO

Parte ricorrente ha agito in questa sede in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 5/7/2018 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 48 rate. Ritiene parte ricorrente che l'intermediario le debba corrispondere l'importo complessivo di € 2.735,88 (oltre che delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, o comunque in eccedenza, e quindi non dovute), di cui € 2.589,12 per rimborso degli oneri non goduti, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, ed € 146,76 per commissioni di estinzione. Parte ricorrente chiede, quindi, che l'intermediario venga condannato a versarle dette somme e dette quote oltre interessi legali, spese per assistenza difensiva e le spese di presentazione del ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e solo *pro bono pacis* offre la corresponsione di € 415,00. Queste le argomentazioni proposte: (a) il contratto sottoscritto da parte ricorrente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo soltanto le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico della cliente le "commissioni di attivazione", le "provvigioni per l'intermediario del credito" e l'imposta di bollo, in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto; (b) nessun rimborso è stato effettuato per le "commissioni di attivazione", trattandosi di costi aventi natura *up-front*; (c) le "commissioni di



intermediazione” remunerano un’attività svolta dall’intermediario del credito, cui la cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolta. L’intermediario ha trattenuto l’importo corrispondendolo poi all’agente, sicché non è il reale *accipiens* di tale importo e difetta di legittimazione passiva in relazione a tale domanda; (d) con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, parte ricorrente si è limitata ad affermarne la sua illegittimità, senza fornire alcuna prova in proposito. L’intermediario svolge, inoltre, la trattazione dei profili di diritto richiamando la nota sentenza della Corte di Giustizia n. 555 del 9 febbraio 2023, la L. 106/ 2021 che ha modificato l’articolo 125 *sexies* TU, la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.

DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall’art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelli di cui alla recente pronuncia della Corte Costituzionale. In particolare, con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117 comma 1 Costituzione, in relazione all’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell’art.11 *octies*, comma 2, del D.L. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “*disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all’art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario con la decisione n.2625 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell’art.125 *sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall’art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il ‘vecchio’ art. 125 *sexies* TUB, come del resto l’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si



limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che “*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*” e che, “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Dalla documentazione prodotta il finanziamento materia del contendere risulta essere stato estinto a far data dal 31/7/2022. Dal conteggio estintivo è dato dedurre che l'estinzione è avvenuta a 48 rate scadute, in linea con quanto indicato anche da parte ricorrente. Dal contratto e dal modulo SECCI si evincono i costi applicati e la descrizione delle attività cui gli stessi si riferiscono. Il contratto prevede quali siano i costi rimborsabili in caso di rimborso anticipato e la quantificazione della penale di estinzione. Tra i costi di cui si è detto sono indicate le “*provvigioni per l'intermediario del credito*” (di importo pari a € 2.827,30), ma nel modulo SECCI e nel contratto si trova un mero richiamo a “*modalità e condizioni previste dall'incarico conferito dal cliente*”, che non risulta in atti. Sempre dal contratto si evince, a tale titolo, l'intervento, quale intermediario del credito, dell’“*Area Manager Nord Italia*” dell'intermediario stesso. Ed è in relazione a tali commissioni che l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di non essendo il reale *accipiens* del relativo importo. Tuttavia, come si è visto, anzitutto, l'intermediario del credito, qualificato come “*intermediario finanziario ex art. 106 TUB*”, intervenuto nella specie pare essere un soggetto appartenente all'organizzazione interna dell'intermediario stesso; in secondo luogo, agli atti non risulta allegata alcuna documentazione che attesti il pagamento della provvigione in favore di un eventuale soggetto terzo (fattura e/o distinta del relativo bonifico).

Alla luce degli elementi disponibili ritiene il Collegio che i costi applicati al contratto di cui si discute vadano qualificati come segue: le commissioni di attivazione come *up-front*, mentre le sopramenzionate commissioni per l'intermediario del credito come *recurring* (cfr. con riguardo ad una fattispecie analoga, Collegio di Milano, dec. 5395/2023). Quanto, infine, alla commissione di gestione, la stessa non è oggetto di domanda ed è già stata rimborsata *pro quota* in sede di estinzione anticipata.

In conclusione, secondo gli orientamenti più recenti di questo Arbitro in merito ai contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up-front* il criterio della c.d. “*curva degli interessi*” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), a parte ricorrente sono dovuti gli importi determinati come segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 21.660,82 | Tasso di interesse annuale | 6,69% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 248,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 60,00% |
| Data di inizio del prestito | 01/08/2018 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 39,26% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---------------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni di attivazione | | | | 1.488,00 | Upfront | 39,26% | 584,23 | | 584,23 |
| Provvigioni intermediario del credito | | | | 2.827,20 | Recurring | 60,00% | 1.696,32 | | 1.696,32 |
| Totale | | | | | | | | | 2.280,55 |

Sull'importo così determinato – da arrotondare a € 2.281,00 – sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non risultano dovute, invece, le spese legali (comunque, non richieste nel reclamo), tenuto anche conto della serialità della questione. Neppure è dovuta “la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”, in quanto la domanda non è supportata da alcuna evidenza probatoria. Infine, non può trovare accoglimento neppure la domanda relativa alle commissioni di anticipata estinzione (€ 146,76). Secondo i principi applicati da questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020) “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. E sul punto parte ricorrente non ha assolto agli oneri probatori posti a suo carico (cfr. ex multis Collegio Milano, decisione n. 26062/2021). In ogni caso, osserva il Collegio che: (a) l'importo complessivo rimborsato anticipatamente, come interpretato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, eccede € 10.000,00 anche dedotti gli ulteriori costi non maturati spettanti; (b) l'indennizzo, pari a € 146,76, corrisponde all'1% del capitale residuo a scadere. Tale capitale corrisponde infatti a € 14.676,10 (importo ottenuto considerando i seguenti valori indicati nel conteggio estintivo: € 29.760,00 - € 11.408,00 - € 496,00 - 3.179,90 = € 14.676,10); (c) la vita residua del contratto è superiore a un anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.281,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
DAVIDE ACHILLE